



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 16 febbraio 2012

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Ai responsabili territoriali
delle aree commercio, turismo,
servizi, ambiente, produzione

Loro sedi ed indirizzi

Prot.n. 4350.11/2012 GDA

Oggetto: Decreto “Semplificazioni”.

Sulla G.U. n. 33, del 9.2.2012, Suppl. Ordinario n.27, è stato pubblicato il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “**Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo**”, **in vigore dal 10 febbraio**.

Vi forniamo una sintesi ragionata delle principali disposizioni di interesse delle categorie rappresentate.

Art. 1. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

La norma costituisce un forte deterrente all'inerzia dei responsabili dei procedimenti amministrativi, i quali non si adoperino per concludere i medesimi nei tempi previsti dalla legge. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione, infatti, verranno trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti e la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini sarà considerata elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Spetta inoltre all'organo di governo individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Art. 2. Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), viene modificato con la previsione (invero già contenuta, in via interpretativa, in note del Dipartimento della funzione pubblica), **secondo cui “La segnalazione**

è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese** di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione".

In sostanza, la norma, per come modificata, chiarisce ogni dubbio circa il fatto che **la SCIA deve essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati solo ove espressamente previsto dalla normativa vigente, e non sempre e comunque.**

Art. 3. Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR

Le amministrazioni statali sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, una **relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente**, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Sulla base delle relazioni di cui sopra, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori, una **relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione.** La relazione è pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per ciascuna Amministrazione, **quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione, uno o più regolamenti, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi.** I regolamenti sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché' alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;

c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché' delle dichiarazioni di conformità da parte dell'**Agenzia delle imprese**;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Art. 12. Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche

Le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le Agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, **il Governo adotta, entro il 31 dicembre 2012, uno o più regolamenti al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa** secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) **semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative**, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;

b) **previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali**, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;

c) **individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate** ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

Con i regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

Le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici.

Art. 13. Modifiche al T.U.L.P.S. – In particolare, disposizioni su pubblici esercizi e circoli privati

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia, di cui all'art. 13 del TULPS, acquisiscono la durata di tre anni, anziché uno, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplosivi di qualsiasi specie, di cui all'art. 51 del TULPS, sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di due anni dalla data del rilascio (anziché fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate). Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Ai sensi dell'75-bis del TULPS, chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione non va più rinnovata annualmente.

Un pubblico esercizio potrà rimanere chiuso senza che il titolare ne dia avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza (art. 99 TULPS) fino a trenta giorni (e non più otto), senza rischiare la revoca della licenza.

E' abrogato l'art. 86, secondo comma, del TULPS, che assoggettava all'obbligo di licenza di PS, per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica, come i pubblici esercizi (alberghi, trattorie e osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, nonché sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti balneari), anche gli enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche in caso di limitazione della vendita o del consumo ai soli soci. Ciò comporta la sottrazione dei circoli privati alle norme sulla sorvegliabilità. In particolare, non si potrà applicare la norma di cui all'art. 4 del decreto del Ministero dell'interno del 17.12.1992, laddove prevede che “i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno”.

È soppresso l'obbligo, previsto dall'art. 124 del RD n. 635/40, regolamento di attuazione del TULPS, di richiedere la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termini dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, “in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili”. Alla stessa licenza erano soggetti gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge.

Ricordiamo che, in riferimento ai piccoli trattenimenti che si svolgono in un pubblico esercizio “dove la clientela accede solo per la consumazione”, in risposta ad un quesito posto dalla Confesercenti, il Ministero dell'interno affermò, con nota del 13 agosto 1997, che sono esenti dalla disciplina dell'art. 80 del TULPS (verifica obbligatoria delle commissioni tecniche di vigilanza circa la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio) “gli spettacoli e trattenimenti organizzati in

pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia in esso locale l'apprestamento di elementi tali da configurarne una trasformazione" (presenza di pedane, camerini, allestimenti scenici, ecc.). E ciò si ha quando si svolgono "trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali pubblici dove l'attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un'attività complementare".

In definitiva, la soppressione dell'art. 124 del RD n. 635/40 non fa che prendere atto di una situazione già in essere, eliminando un adempimento sostanzialmente inutile.

Soppresso pure l'art. 173 del regolamento TULPS, il quale prevedeva, nell'interesse pubblico, che l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali, e che comunque durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.

La soppressione è conseguenza della liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 31 del DL n. 201/2011).

Art. 14. Semplificazione dei controlli sulle imprese

L'art. 14 autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese. Detti regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, **sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:**

- a) **proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata**, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) **eliminazione di attività di controllo non necessarie** rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) **coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni** in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) **collaborazione amichevole con i soggetti controllati** al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) **informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative**, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- f) **soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).**

Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui sopra. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

Le disposizioni dell'art. 14 non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione

della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Art. 23. Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, un regolamento, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;

b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;

c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Il regolamento provvederà altresì ad abrogare le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti.

Art. 24. Modifiche alle norme in materia ambientale

All'art. 228 (**pneumatici usati**) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il 3-bis, ai sensi del quale i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo **contributo** necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, dell'obbligo di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Art. 27. Esercizio dell'attività di vendita diretta

La vendita diretta in forma itinerante, da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, **può essere avviata, mediante comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, a decorrere dalla data di invio della comunicazione** e non dopo trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 35. Disposizioni in materia di controllo societario

L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile, il quale prevedeva che per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, stabilisce ora che **"Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato."**

Inoltre, all'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

“L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”

Art. 36. Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana

All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, si stabilisce che **hanno privilegio generale sui mobili i crediti dell'impresa artigiana**, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, **nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti**.

Art. 37. Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata

Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del decreto, non abbiano ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, possono provvedere a tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, **entro il 30 giugno 2012**.

Art. 39. Soppressione del requisito di idoneità fisica per l'esercizio dell'attività di autoriparazione

All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è **soppressa la lettera c)**, che **prevedeva che il responsabile tecnico delle attività di autoriparazione dovesse essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività**, in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività, medesima.

Art. 40. Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva

E' soppresso il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, ai sensi del quale all'attività di panificazione si applicavano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Ne deriva la **soppressione, per i panifici, dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva e dell'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale**.

Art. 41. Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

E' consentito l'avvio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari mediante SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) **priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché senza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ovverosia anche in mancanza dei requisiti soggettivi professionali e morali.**

Art. 45. Semplificazioni in materia di dati personali

Nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 34, **è soppressa la lettera g) del comma 1, che obbligava alla tenuta del documento programmatico sulla sicurezza (DPS)**. Di conseguenza, è abrogato anche il comma 1-bis, laddove prevedeva l'autocertificazione, in luogo del DPS, per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti.

Ovviamente, sono soppressi nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B al D. Lgs. n. 196/2003 i riferimenti al DPS.

Art. 56. Disposizioni per il settore turistico

Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, "Codice del turismo", all'art. 22, comma 2, il quale istituisce i **circuiti nazionali di eccellenza**, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati, **viene aggiunta la previsione della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità** senza oneri per la finanza pubblica.

Viene inoltre previsto che **i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata**, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, **che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici, possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni**. Le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande sono determinati con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 60 . Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"

Al fine di favorire la diffusione della **carta acquisti**, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le **fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno**, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, **è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti**.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, **con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

a) **i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;**

b) **l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;**

c) **le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;**

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;

e) **la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;**

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Cordialmente,

Giuseppe Dell'Aquila

